

N. /2012 REG.PROV.COLL.

N. /2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale del 2011, proposto da:

Laboratorio Analisi, rappresentato e difeso dall'avv.
..... con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
.....

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;

***per l'esecuzione del decreto ingiuntivo n 163/08 rilasciato dal tribunale di
crotone.***

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 il dott. Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che l'articolo 1, comma 51 della legge 220/2010 (legge di stabilità 2011) prevede che “ Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al fine di consentire l'espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2012. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2012 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo”.

- che “le procedure relative ai piani di rientro dai disavanzi regionali, implicanti una gestione complessiva del debito, a tutela di un equo e omogeneo trattamento di tutte le diverse categorie di debito in relazione alle loro caratteristiche, possono ... ritenersi assimilabili alle procedure concorsuali aperte a carico del debitore” ((Cons. Stato, sez. III n. 435 del 27 gennaio 2012);

- che proprio in forza di siffatta assimilabilità, solo in presenza di un provvedimento amministrativo in qualche modo riconducibile all'accertamento del credito ed alla sua ammissione allo stato passivo di cui alla legge fallimentare si può ritenere operante la veduta sospensione ex lege;
- che siffatto provvedimento è da individuarsi nel provvedimento conclusivo della procedura di ricognizione dei debiti, di cui al primo periodo del comma 2 dell'art. 11 del D.L. n. 78/2010, la cui adozione, proprio in quanto esso è volto ad individuare **“modalità e tempi di pagamento”** degli stessi e dunque a consentire alle aziende sanitarie **“il pagamento dei debiti attraverso specifiche procedure”**, è in grado di bilanciare l'altrimenti irragionevole e sproporzionata compressione del diritto del creditore a procedure di recupero rapide ed efficaci in presenza di pagamenti tardivi;
- che pertanto, ai fini del decidere, occorre acquisire agli atti del giudizio il provvedimento di ricognizione dei debiti e di individuazione delle modalità e termini di pagamento degli stessi, recante l'indicazione specifica del credito portato dal giudicato-titolo esecutivo oggetto del presente giudizio di ottemperanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ordina al Presidente della Regione Calabria, in qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario di provvedere al deposito della documentazione di cui in motivazione presso la Segreteria del Tribunale entro il termine ultimo del 30 settembre 2012.

Rinvia per il prosieguo della trattazione del ricorso alla camera di consiglio dell'8 novembre 2012.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Anna Corrado, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)